



ACLI LOMBARDIA APS

REGOLAMENTO

DEL CONGRESSO REGIONALE ACLI LOMBARDIA APS

approvato dal Consiglio regionale del 6 dicembre 2019
aggiornato dalla Presidenza regionale del 1 settembre 2020
integrato dalla Presidenza regionale del 22 dicembre 2020

Art. 1

Il XIV Congresso regionale, convocato dalla Presidenza regionale del 22 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto nazionale ACLI, si svolgerà il **30 gennaio 2021** tramite piattaforma online sul tema

“ACLI 2020. Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani”

con all'Ordine del Giorno:

- 9.00 - accoglienza e accesso alla piattaforma on line
- 9.30 - apertura, preghiera e saluti dei rappresentanti delle istituzioni civili, ecclesiali e del Terzo settore
- 10.15 - adempimenti regolamentari
- 10.35 - relazione del Presidente regionale
- 11.15 - interventi
- 13.00 - pausa
- 14.30 - ripresa dei lavori: presentazione della mozione, delle liste e delle eventuali proposte di modifica statutaria
- 15.00 - votazioni
- 17.00 - chiusura dei lavori

Durante i lavori del Congresso si terrà inoltre l'Assemblea delle donne delegate, così come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Art. 2

Il Consiglio regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell'entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni di ciascuna provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni di spettanza della Direzione nazionale e della Presidenza regionale.

Nel computo della media quadriennale degli iscritti, non viene conteggiato il numero di tessere beneficiarie dell'incentivo pari all'intero importo spettante per la quota regionale, collegate all'incremento del 10% ulteriore rispetto all'annualità precedente, coerentemente con le disposizioni del Consiglio regionale approvate a dicembre 2018.

Il Consiglio regionale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali e regionale.

Il Consiglio regionale:

- a) definisce il rapporto iscritti - delegato, nel rapporto di un delegato ogni 450 soci, o frazioni di almeno 250;
- b) propone che in Congresso regionale vengano eletti:
 - 21 Consiglieri regionali, unitamente ai rappresentanti di ciascuna provincia aclista e delle Associazioni specifiche e professionali delle ACLI;
 - 8 Consiglieri nazionali, come specificato dal Regolamento nazionale;
- c) nomina la Commissione verifica poteri del Congresso regionale composta da minimo 3 persone, prevedendo anche 2 supplenti. La Commissione verifica poteri potrà essere sostituita o confermata da ulteriori componenti nominati dal Congresso regionale, una volta raggiunto il quorum di validità;
- d) nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all'elezione della Presidenza da parte del Congresso regionale una volta raggiunto il quorum di validità. Fanno parte della Presidenza anche il rappresentante nominato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- e) ha facoltà di nominare la Commissione modifiche statutarie preparatoria al Congresso che sarà poi integrata da quest'ultimo una volta raggiunto il quorum di validità.
- f) individua la piattaforma per lo svolgimento del Congresso online, verificando che rispetti i criteri di trasparenza e tracciabilità e consenta di identificare con certezza i delegati che partecipano e votano, garantendo infine un'adeguata pubblicità alle sessioni di dibattito. La piattaforma inoltre deve garantire la possibilità per un delegato di trasferire la delega ad altro delegato nonché la possibilità di esercitare il diritto di voto in modo palese e segreto. Deve inoltre essere prevista la possibilità di effettuare riunioni separate per il lavoro delle commissioni congressuali.

Il Consiglio regionale impegna la Presidenza regionale a comporre dei gruppi di lavoro rappresentativi dei dirigenti delle Strutture provinciali e dei Rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali.

I Consigli provinciali e la Direzione nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno dieci giorni di anticipo.

La preparazione del Congresso regionale compete alla Presidenza regionale che deve comunicare, contestualmente alla convocazione ed al programma del congresso, anche le modalità tecnico - operative di svolgimento del Congresso on line e le istruzioni dettagliate per l'accesso e l'assolvimento di tutte le prerogative in modalità informatica.

Art. 3

Partecipano al Congresso regionale:

- a) con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi provinciali
- b) senza diritto di voto, ove presenti:
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio regionale uscente;
 - le componenti il Coordinamento regionale Donne;
 - gli iscritti componenti gli organi direttivi regionali dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale delle ACLI APS;
 - i componenti degli organi direttivi regionali delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti, tenendo conto anche della peculiare esperienza dell'AVAL OdV.

Al Congresso regionale partecipa senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Direzione nazionale.

La Presidenza regionale deve comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede ed il programma del Congresso.

Per partecipare al Congresso regionale ogni provincia, entro il 31 dicembre 2019, deve essere in regola con i versamenti delle quote di tesseramento spettanti alle Presidenze regionali.

Art. 4

La Presidenza del Congresso, nominata dal Consiglio regionale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.

La Presidenza regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:

- a) l'elenco dei delegati al Congresso regionale;
- b) i verbali dei Congressi provinciali;
- c) la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.

La Presidenza nazionale comunica alla Presidenza del Congresso: l'elenco delle province che non hanno inviato gli allegati di chiusura del tesseramento e che hanno debiti per tesseramento con la sede nazionale. I delegati delle predette province non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezione degli organi.

La Presidenza regionale fornisce alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso ivi incluse le istruzioni dettagliate per l'assolvimento dei propri compiti mediante la piattaforma informatica adottata per la gestione del Congresso online; in particolare deve fornire ai singoli membri della Commissione verifica poteri specifici accreditati alla piattaforma informatica ove verranno pubblicati gli elenchi dei delegati a ciascuna votazione da svolgere in Assemblea ed alla Commissione elettorale specifici accreditati per l'accesso alle aree riservate alla gestione del voto online.

Art. 5

La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.

Il Congresso è valido se i delegati di cui sono stati verificati i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle province con riferimento all'ultimo quadriennio (annualità 2016, 2017, 2018, 2019).

Un delegato che non potesse partecipare al Congresso regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti o ad altro delegato della stessa Regione, anche di altra Provincia.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Ciascun delegato può esercitare nell'assemblea congressuale fino a un massimo di due deleghe inclusa la propria.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma tramite le modalità di accreditamento indicate in fase di convocazione e comunque atte ad una identificazione certa del delegato.

Al fine di garantire la certezza nell'individuazione dei delegati per tutte le attività congressuali viene individuata la seguente procedura.

1. Accesso alla piattaforma congressuale attraverso Spid con autenticazione di II livello
2. Accesso alla piattaforma congressuale attraverso Cie (Carta Identità elettronica)
3. Accesso alla piattaforma congressuale attraverso Cns (Carta nazionale dei servizi)

In ogni caso dovrà essere assicurata una forma di identificazione del delegato anche diversa da quelle sopra indicate che garantisca una forma di identificazione ritenuta certa.

La Commissione verifica poteri termina la propria funzione una volta verificata la validità dell'assemblea e dopo aver fatto ratificare il dato dal Congresso, mediante votazione online secondo le regole tecniche della piattaforma adottata.

Da quel momento, con le medesime modalità per la votazione online, il Congresso nomina una nuova Commissione o conferma la precedente per terminare l'opera di verifica delle presenze.

Art. 6

Il Congresso elegge la Presidenza del Congresso - che subentra a quella nominata dal Consiglio regionale - formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.

Su proposta della Presidenza, il Congresso elegge le Commissioni:

- a) verifica poteri, confermando o sostituendo quella nominata dal Consiglio regionale;
- b) elettorale;
- c) mozioni;
- d) modifiche statutarie, o la può integrare se già nominata ai sensi del precedente art. 2

Le votazioni di cui al presente articolo possono avvenire mediante votazione online o per chiamata nominale, con riconoscimento video.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei componenti delle Commissioni.

Art. 7

La Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio regionale formulata dal Consiglio uscente;
- b) comunica ai delegati il numero dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
- c) concorda con il Coordinamento Donne le modalità di svolgimento dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza nel Coordinamento regionale Donne e ne dà comunicazione al Congresso.

Anche l'assemblea delle delegate dovrà svolgersi in modalità on line secondo criteri di trasparenza e tracciabilità e con sistemi atti ad individuare la delegata che partecipa e vota.

Art. 8

Le richieste di intervento vanno segnalate alla Presidenza del Congresso mediante una apposita funzione prevista dalla piattaforma, ovvero mediante altro canale di comunicazione diretto indicato dalla presidenza stessa all'apertura dei lavori.

La Presidenza del Congresso stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 9

In Congresso:

- a) le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione e su altri documenti avvengono con votazione online o per chiamata nominale con riconoscimento video; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;
- b) le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale avvengono con voto personale e segreto mediante piattaforma di voto elettronico

Se il numero dei Consiglieri regionali o dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire per chiamata nominale, con riconoscimento

video su richiesta unanime dei delegati presenti, previa verifica di questa volontà mediante piattaforma di voto elettronico o per chiamata nominale, con riconoscimento video.

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 11

Possono candidarsi a Consiglieri regionali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della regione, in possesso della tessera ACLI 2019, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso, mediante la procedura di comunicazione digitale, via Piattaforma, con funzione specifica, ovvero mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo indicato all'apertura del Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno 3 delegati di almeno due province, mediante adesione sulla piattaforma, con funzione specifica, ovvero mediante sottoscrizione con firma di pugno sul documento di candidatura, da inoltrare mediante PEC all'indirizzo indicato all'apertura del Congresso, unitamente ad una copia di documento valido di identità;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;
- d) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto e, nel caso di invio candidatura a mezzo PEC essere corredata da copia di un documento di identità valido.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso mediante la procedura di comunicazione digitale, via Piattaforma, con funzione specifica, ovvero mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo indicato all'apertura del Congresso;
- b) essere sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due province mediante adesione sulla piattaforma, con funzione specifica, ovvero mediante sottoscrizione con firma di pugno sul documento di candidatura, da inoltrare mediante PEC all'indirizzo indicato all'apertura del Congresso, unitamente ad una copia di documento valido di identità;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
- d) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- e) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2019, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto; nel caso di invio candidatura a mezzo PEC essere corredata da copia di un documento di identità valido.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nella lista nessuno dei due generi può essere in numero inferiore ad 1/3 del totale dei candidati da eleggere.

Si fa parte del Consiglio regionale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere regionale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede regionale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano.

In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 12

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità della scheda.

Art. 13

Per favorire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Consiglio regionale, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei Consiglieri eletti.

Art. 14

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, accede al resoconto dello scrutinio automatico fornito dalla piattaforma di voto online.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri regionali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

La Commissione elettorale valuterà due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

Il primo degli eletti invia entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso la lettera di convocazione del Consiglio regionale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza e dell'Organo di controllo se previsto. Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti. Se l'elezione dei Consiglieri è avvenuta con voto palese, il primo Consiglio regionale è convocato dal più giovane degli eletti.

Art. 15

L'elezione dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri regionali.

Art. 16

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 17

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:

- a) proclamare i Consiglieri regionali e i rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
- b) inoltrare copia dei verbali alla Direzione nazionale entro una settimana anche per e-mail all'indirizzo sviluppo.associativo@acli.it;
- c) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- d) acquisire i resoconti digitali dettagliati dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale; i file verranno conservati dalla presidenza del congresso in forma riservata per 30 giorni nell'eventualità di un ricorso.

Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso i file delle schede di voto verranno distrutti.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale al Collegio nazionale di Garanzia, la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano: il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 12/13 aprile 2019 e integrato dal Consiglio regionale del 1 giugno 2019; le disposizioni straordinarie legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 adottate dagli Organismi nazionali e regionali delle ACLI APS.